



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.D. 1S/17

C.S.A. 3/17

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

nelle persone dei Signori

Avv. Carlo ALBINI

Presidente estensore

Avv. Carlo CELANI

Componente

Avv. Sergio SMEDILE

Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dal signor Bonardi Stefano tesserato F.I.G., in qualità di giocatore professionista e insegnante, avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale per il Lazio, Sud e Isole, Avv. Paolo Cieri, del 07.04..2017 (P.D. 1S/17).

** *** **

Il Primo Giudice con la decisione sopra indicata, ha comminato al signor Stefano Bonardi la sanzione disciplinare della sospensione per un periodo di diciotto mesi dall'attività sportiva di interesse federale, nonché la sospensione dall'insegnamento per un periodo di sei mesi, perché al termine della gara "PRO AM APGL", svoltasi sul percorso del Country Club Castel Gandolfo il 18.01.2017, con la formula louisiana a squadre composte da un professionista e quattro dilettanti, ha consegnato lo score sul quale risultavano segnati alle buche 6 e 13, il risultato di 3 anziché 4 colpi, ritenendo l'infrazione gravemente colposa.

Avverso detta decisione ha proposto tempestivo reclamo il signor Bonardi, assistito dall'avv. Susanna Stranieri, sostenendo con un unico articolato motivo: preliminarmente, criticando l'operato del primo Giudice per aver disposto la trattazione congiunta della causa con le altre pendenti nei confronti dei quattro giocatori dilettanti, facenti parte della squadra da lui capitanata, contestando che quanto dichiarato dagli altri giocatori possa nuocere al reclamante. Nel merito: - viene sostenuto che dalle risultanze

istruttorie non sarebbe emerso un comportamento “gravemente colposo”, tenendo conto del fatto che lo score non era in mano sua nel corso della gara, nonché dello stato psicofisico in cui versava lo stesso per alcuni recenti luttuosi eventi in ambito familiare e che dall’errato punteggio delle buche incriminate non era derivato alcun vantaggio per la squadra; tenendo altresì conto del fatto che, una volta contestata l’infrazione, avrebbe immediatamente riconosciuto l’errore. Concludendo: preliminarmente, per la separazione dei giudizi riguardanti il Bonardi e gli altri giocatori, in particolare del signor Bruno Montani, con le relative conseguenze. Nel merito: la riforma della decisione impugnata con il proscioglimento dell’inquisito “*per insussistenza della colpa grave*”; in subordine, tenuto conto delle attenuanti soggettive (grave turbamento emotivo) e “*oggettive per essersi spontaneamente adoperato per attenuare le conseguenze della infrazione di cui all’art. 20, lett. c), R.G.*”, congruamente diminuire la sanzione irrogata; in ulteriore subordine, “*applicare una sanzione più graduata o diminuire la sanzione irrogata*”, ritenuta “*eccessiva in considerazione della minima offensività del fatto e delle sue conseguenze*”

Nel giudizio davanti a questa Corte, si è costituita la Procura Federale, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della decisione impugnata. A sua volta la difesa del signor Bonardi ha depositato una memoria

All’udienza del 16.05.2017, avanti a questa Corte, sono intervenuti il reclamante, assistito dal difensore di fiducia. Mentre non è comparso il Procuratore Federale. La Corte ha deciso di trattare congiuntamente il reclamo di cui si tratta e quello proposto dal giocatore Montani, pur tenendo separati i due giudizi. Di conseguenza, sono stati ascoltati congiuntamente i due giocatori.

Per quanto qui interessa, il signor Bonardi, richiamando i propri scritti, ha ripercorso quanto avvenuto il giorno della gara in questione rispondendo alle domande che gli venivano poste. Mentre la difesa, dopo

aver fatto presente che una sua richiesta a mezzo e-mail di avere copia del reclamo del signor Montani non aveva avuto risposta, si riportava agli scritti insistendo per l'accoglimento delle relative richieste. Formulando altresì richiesta di poter esaminare tutti gli scritti difensivi del Montani e chiedendo un termine per una memoria conclusiva. Veniva poi sentito il signor Montani. Veniva inoltre acquisito agli atti l'originale dello score riguardante la squadra capitanata dal Bonardi.

La Corte si è quindi riservata di decidere concedendo un termine di giorni 10 per il deposito di una memoria conclusiva.

Dopo l'udienza, l'avv. Stranieri, si è recata presso la Segreteria degli Organi di Giustizia, dove ha preso visione degli scritti difensivi del signor Montani, ricevendone copia. Ha poi depositato una memoria conclusiva.

** *** **

Preliminarmente questa Corte ritiene infondate le eccezioni procedurali avanzate dalla difesa, risultando rispettato il diritto alla difesa e al contraddittorio.

Venendo al merito, va condivisa la decisione del primo Giudice di derubricare la infrazione commessa dal professionista da dolosa a colposa, sia per la documentazione prodotta attestante i gravi e recenti lutti che lo hanno colpito, sia per quanto dichiarato dagli altri componenti della squadra sulle condizioni psicofisiche manifestamente alterate, in cui versava il professionista il giorno della gara. In particolare, il Montani all'udienza del 16.05.2017, ha tra l'altro dichiarato: *“preciso che il signor Bonardi è il professionista con il quale giochiamo abitualmente le gare e che ci da lezione, e che quel giorno il Bonardi era completamente assente sia come persona che come giocatore. So che aveva avuto delle gravi perdite in famiglia nei giorni precedenti”*.

Viene altresì condiviso il fatto che l'infrazione sia stata considerata gravemente colposa, in quanto commessa da un giocatore professionista, per

di più insegnante. Che l'infrazione sia stata effettivamente commessa da costui, risulta anche da quanto ha dichiarato all'udienza sopra indicata, che dopo aver ritirato lo score in Segreteria: *"ho posizionato il nostro score sul volante del cart del signor Montani; non mi sono più interessato dei risultati conseguiti da ciascuno sullo score e solo alla fine delle 18 buche ho constatato che non erano stati segnati alcuni risultati. A questo punto insieme ai giocatori Montani e Di Girolamo, ho ricostruito i risultati mancanti segnandoli sullo score ... Ho poi consegnato lo score in Segreteria ..."*. Ha altresì riconosciuto che una volta contestatagli l'errato punteggio alle buche 6 e 13, aveva convenuto che il risultato corretto era di 4 colpi e non di 3 come segnato.

E' di tutta evidenza che il comportamento tenuto dal professionista è contrario a quanto stabilito dalle Regole del golf. Infatti, costui avrebbe dovuto conservare personalmente lo score, annotando il risultato conseguito dalla squadra trattandosi di una lousiana, buca per buca e, al termine, firmare lo score eventualmente completandolo nel caso in cui vi fossero dei risultati mancanti; confrontandolo con il giocatore dilettante che avrebbe poi a sua volta firmato lo score. Il fatto più grave è che il professionista si sia completamente disinteressato dello score durante tutta la gara. Inoltre, dall'esame dell'originale dello stesso, risulta evidente che i punteggi delle 18 buche sono stati scritti dalla stessa mano, e che questa non poteva essere che quella del professionista, visto che lo stesso ha dichiarato che aveva



quantomeno completato i risultati mancanti in alcune buche.

Del tutto irrilevante è il fatto che i due dilettanti lo abbiano effettivamente assistito in tale operazione, essendo il professionista in ogni caso responsabile di quanto riportato sul documento. E' quindi certa la infrazione gravemente colposa commessa dal reclamante. Pertanto la richiesta di assoluzione non può che venire respinta.

Inoltre, non possono essere prese in considerazione le attenuanti invocate dalla difesa al fine di ridurre la sanzione. Non lo è il fatto che il professionista il giorno della gara si sia trovato in uno stato confusionale, perché se questa circostanza ha potuto escludere la volontarietà della infrazione e cioè il dolo, non può lenire anche la gravità della colpa. Va in proposito condiviso quanto sostenuto da primo Giudice e cioè che è preciso dovere di un giocatore, in particolare di un professionista, che si viene a trovare in precarie condizioni di astenersi dal partecipare ad una gara.

Neppure attenuante prevista dall'art. 20, 1° co., lett. c), R.G. può essere applicata, dal momento che il Bonardi non si è "*adoperato spontaneamente per evitare le conseguenze*", perchè il riconoscimento dell'errato risultato è avvenuto solo dopo che costui è stato chiamato in Segreteria a seguito della denuncia presentata da altro professionista, il signor Colonna. Ne consegue la conferma che la infrazione risulti gravemente colposa.

In merito all'entità delle sanzioni inflitte, ritiene questa Corte come



le stesse risultino eccessive. Va di conseguenza accolta la richiesta ulteriormente subordinata di una loro riduzione. Al riguardo il primo Giudice afferma: *"la ricostruzione dell'illecito sopra fatta comporta un diverso quadro sanzionatorio rispetto a quanto ipotizzato nella comunicazione ex art. 44 Reg. Giust. nella quale si è contestato al tesserato un illecito volontario. La natura colposa dell'infrazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15 del Regolamento e non quelle previste dall'art. 17 dello stesso Regolamento"*. Tale impostazione non può essere condivisa, dal momento che l'art. 15 elenca genericamente quali sono le sanzioni che possono essere inflitte ai professionisti, siano essi giocatori, insegnanti o entrambe le cose, nonché i relativi minimi e massimi (così come il precedente art. 14 elenca quelle per i non professionisti), mentre l'art. 17, 1° co. elenca specificatamente i diversi tipi di infrazioni dolose, ritenuti più gravi, indicando per ciascuno i minimi e i massimi; specificando che si applicano sia ai professionisti che ai dilettanti. Mentre il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che *"per tutti gli altri illeciti e infrazioni disciplinari rimane fermo e impregiudicato il principio della libera determinazione delle sanzioni"*.

Orbene, quando si parla di tutti gli altri illeciti, oltre a comprendere quelli non espressamente indicati dal 1° co., dalla lett. a) alla lett. h), vanno considerati anche quelli indicati nel 1° co., commessi però non con dolo, bensì con colpa. Questa Corte si è più volte espressa in tal senso (da ultimo,

C.S.A. 1/17).

Ne consegue che non essendo stato mutato nel corso del giudizio il capo di imputazione previsto dall'art. 17, 1° co., let. c), allo stesso andava fatto riferimento anche nel caso che l'infrazione sia stata ritenuta colposa, libero il Giudice di stabilirne l'entità.

Non è però condivisibile che i dodici mesi di sospensione dalle gare indicati nel provvedimento ex art. 44 R.G., per la infrazione dolosa, una volta che la stessa venga ritenuta colposa, sia pure gravemente, vengano portati a diciotto mesi per di più con l'aggiunta di una ulteriore sospensione di sei mesi dall'insegnamento.

Il generico richiamo a un precedente illecito disciplinare risalente al 27/07/11 non può costituire recidiva, non essendo stato esplicitamente richiamato tale istituto, peraltro non più espressamente previsto dall'attuale Regolamento.

Ritiene quindi equo questa Corte che le sanzioni inflitte vadano ridotte nella misura della metà e cioè la sospensione dalla attività sportiva di interesse Federale da diciotto a nove mesi e quella dall'insegnamento da sei a tre mesi.

L'accoglimento soltanto parziale del reclamo non giustifica la restituzione della tassa versata.



** *** **

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello, decidendo sul reclamo proposto dal signor Stefano Bonardi, in parziale accoglimento del reclamo e in parziale riforma della decisione impugnata (P.D. 1S/17), visti gli artt. 15, 17, co. 1°, let. c), e co. 2° e 47, co. 8°, R.G., riduce da mesi diciotto a mesi nove la sospensione da attività sportiva di interesse federale e da mesi sei a mesi tre la sospensione dall'insegnamento, con decorrenza dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.

Dispone la definitiva acquisizione della tassa versata.

Così deciso in Roma il 03.07.2017

Il Presidente estensore

